



Repubblica di San Marino

Segreteria di Stato per la Giustizia, l'Informazione,
la Ricerca ed i Rapporti con le Giunte di Castello

UFFICIO PRESIDENZA	
CONSIGLIO GRANDE e GENERALE	
PROTOCOLLO	
N°	1077
Data	27-05-2014

PROGETTO DI LEGGE

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER IL FENOMENO DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Art. 1

(Istituzione e compiti)

E' istituita una Commissione Consiliare per il fenomeno delle infiltrazioni della criminalità organizzata con i seguenti compiti:

1. valutare la presenza di infiltrazioni criminali di tipo organizzato nel territorio della Repubblica, in tutte le sue possibili forme e connessioni;
2. monitorare l'evoluzione e lo sviluppo di attività economiche o finanziarie, ovvero fenomeni di tipo sociale quali flussi migratori particolari che possano apparire quali indicatori di appetibilità da parte di organizzazioni criminali;
3. verificare che gli Organi ed Uffici dello Stato impegnati nella lotta alle infiltrazioni malavitose, ovvero occupati anche in senso lato in attività di controllo e vigilanza, svolgano efficacemente il compito loro assegnato e siano dotati dei mezzi e risorse congrui ed adeguati;
4. sensibilizzare l'opinione pubblica e le altre Istituzioni dello Stato al fine di creare un opportuno contesto di allerta sociale nei confronti dei pericoli derivanti da possibili infiltrazioni di criminalità organizzata;
5. promuovere iniziative legislative e di organizzazione amministrativa atte a contrastare in maniere più efficiente ed efficace il fenomeno delle infiltrazioni ed elevare il grado di difesa ed impermeabilità del sistema;
6. sviluppare uno scambio di informazioni, collaborazioni ed esperienze con importanti Enti ed Istituzioni estere, di comprovata esperienza e riconosciuta considerazione nel campo della lotta alla criminalità organizzata.

Art.2

(Nomina e composizione)

La Commissione è composta da otto consiglieri, di cui quattro indicati dalle forze i Maggioranza e quattro dalle forze di opposizione, nominati con la maggioranza assoluta dal Consiglio Grande e Generale all'inizio della legislatura.

Per la validità delle seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei Commissari; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

Art.3
(Presidente)

Tra gli otto consiglieri nominati, il Consiglio Grande e Generale designa il Presidente della Commissione.

Il Presidente convoca e presiede le sedute. Rappresenta la Commissione nei suoi rapporti con l'esterno e con gli altri soggetti Istituzionali.

Art.4
(Specifiche)

La Commissione:

- dovrà riferire periodicamente, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Grande e Generale;
- potrà invitare membri di Governo a riferire circa determinati Servizi, intendimenti o episodi;
- potrà trasmettere al Congresso di Stato, o a singoli Segretari di Stato proprie risoluzioni, indirizzi, proposte o suggerimenti;
- ha potere di audizione nei confronti del Magistrato Dirigente, dei Responsabili dei vari servizi di sicurezza, controllo e vigilanza dello Stato, nonché di richiedere relazioni e riferimenti ai medesimi;
- potrà svolgere i propri lavori nell'Aula del Consiglio Grande e Generale.

Le funzioni di Segretario della Commissione, che verbalizzerà sinteticamente, sono svolte da un funzionario della Segreteria Istituzionale.

Art.5
(Regime delle sedute)

Le sedute della Commissione sono ordinariamente segrete. Possono essere dichiarate pubbliche su decisione a maggioranza della Commissione stessa.

I membri della Commissione e i funzionari verbalizzanti della stessa sono tenuti al segreto d'ufficio.

Art.6
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

